

Si ritiene pertanto necessario acquisire i referti delle analisi di controllo con decadenza biennale delle emissioni e le schede tecniche dei sistemi adottati per l'abbattimento delle emissioni nei limiti prescritti.

Preso atto che il trasferimento della fonderia nell'edificio comunale compreso nell'ambito d'intervento del PII in oggetto è stato autorizzato con Decreto Regionale n.7101 del 27.03.2001, al fine di garantire equivalenti cautele rispetto al territorio, si ritiene necessario che sia ricostruito lo stato del contesto urbanistico alla data del trasferimento dell'attività e confrontato con lo scenario proposto dalla variante in oggetto.

Compatibilità acustica

Dalla campagna di monitoraggio eseguita secondo quanto preventivamente concordato con la scrivente U.O., risulta che il clima acustico dell'area oggetto d'intervento è prevalentemente caratterizzato dal rumore prodotto sia dal traffico ferroviario che stradale.

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario rientra nei limiti indicati dal DPR 18 novembre 1998 n.459 per le fasce di pertinenza acustica A e B della infrastruttura ferroviaria, tuttavia, va tenuto in considerazione che i limiti di cui al decreto sopra citato possono essere applicati esclusivamente per il rumore prodotto dal traffico ferroviario.

Mentre il rumore prodotto da traffico veicolare è disciplinato dal DPR 30 marzo 2004 n.142 che per la viabilità di tipo locale rimanda al Piano di Zonizzazione vigente.

Il rumore da passaggio di aeromobili, pur facendo rilevare livelli acustici rilevanti, non contribuisce alla definizione del clima acustico dell'area oggetto d'intervento non soggetta ad alcun vincolo aeroportuale.

Ciò premesso, fatta eccezione per il rumore da traffico ferroviario disciplinato dal DPR n.459 del 1998, il rumore prodotto da tutte le altre sorgenti che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto d'intervento deve rientrare nei limiti disposti dal Piano di Zonizzazione vigente.

Con riferimento a quanto riportato nel documento di valutazione previsionale di clima e impatto acustico, si precisa che questa U.O. non ha indicato di assumere quale obiettivo della compatibilità acustica dell'intervento in progetto i limiti di una classe acustica (classe 4) non corrispondente alle previsioni del Piano di Zonizzazione vigente, in quanto, questo richiederebbe una variante allo stesso Piano e in tal caso, comunque, non sarebbe completamente condivisa la classificazione in classe acustica 4.

La classe 4 è stata invece suggerita come "obiettivo di qualità" da perseguire nella definizione del piano volumetrico di progetto rispetto all'esposizione di nuovi recettori residenziali al rumore prodotto da traffico ferroviario rispetto al quale il DPR n.459 del 1998 prevede limiti equivalenti alla classe 5.

Più precisamente si è ritenuto, e si conferma in questa sede, che nella realizzazione di recettori residenziali su aree ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture ferroviarie e stradali, debba essere assunto come obiettivo un livello di protezione acustica dei recettori qualitativamente più coerente alla funzione abitativa.

Ciò premesso, si conferma che la compatibilità del clima acustico dell'area oggetto d'intervento agli insediamenti in progetto con particolare riferimento alla funzione residenziale, deve essere verificata rispetto ai limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione vigente.

Il superamento dei limiti acustici in vigore fatto registrare dal traffico veicolare di via della Stazione indica la necessità di un intervento di contenimento delle emissioni sonore da traffico veicolare a livello locale mediante le misure previste dall'art.13 della L.R. 13/2001 e anche attraverso piani di risanamento acustico di cui all'art.11 della stessa legge di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Sostenibilità energetica

Fatto salvo che la presentazione della documentazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 192/05 relativa al progetto esecutivo e dimensionale degli impianti e ai requisiti di coibentazione termica passivi degli edifici è rimandata alla fase esecutiva (Permesso di costruire/DIA), si richiede di individuare la soluzione impiantistica prevista per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici in progetto e dimostrare la sostenibilità della stessa in relazione al rendimento energetico, al contenimento delle emissioni inquinanti e all'uso razionale delle fonti rinnovabili. A tal fine si tenga in considerazione che il D.Lgs. 311/2006 introduce l'obbligo di ricorrere alle fonti rinnovabili sia per la produzione di energia termica che elettrica.

Nel caso specifico si ritiene necessario che sia valutata la fattibilità e la sostenibilità del collegamento alla rete di teleriscaldamento tenendo in considerazione gli obblighi di cui al D.Lgs. 311/2006 per i nuovi insediamenti nel caso della presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a mt 1000, ovvero, in presenza di progetti approvati nell'ambito di strumenti pianificatori.

Si ritiene inoltre necessario che in questa fase sia individuata la classe energetica assunta quale obiettivo per la certificazione degli edifici in progetto.